



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

REGOLAMENTO

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. N. 74 del 21.12.1998

Modificato con deliberazioni:

C.C. N. 9 del 28.2.2000

C.C. N. 74 del 28.2.2003

C.C. N. 27 del 23.6.2006

C.C. N. 2 del 26.2.2008

C.C. N. 42 del 28.11.2008

C.C. N. 7 del 9.2.2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Definizione di suolo pubblico	3
Art. 3 - Soggetti attivi e passivi	3
Art. 4 - Autorizzazione e concessione di occupazione	3
Art. 5 - Occupazioni d'urgenza	4
Art. 6 - Domanda di occupazione	4
Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	5
Art. 8 - Durata dell'occupazione	6

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere	6
Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	6
Art. 11 - Autorizzazione ai lavori	7
Art. 12 - Occupazioni occasionali	7
Art. 13 - Obblighi del concessionario	7
Art. 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	7
Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione	8
Art. 16 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	8

CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	8
Art. 18 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette	8
Art. 19 - Passi carrabili	9
Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici	9
Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie	9
Art. 22 - Parcheggi di autovetture private	9
Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)	9
Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	10
Art. 25 - Affissioni e pubblicità	10
Art. 26 - Distributori di carburanti	10
Art. 27 - Occupazioni d'urgenza per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)	11

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 28 - Istituzione del canone	11
Art. 29 - Criteri di imposizione	11
Art. 30 - Versamento del canone occupazioni permanenti	12
Art. 31 - Versamento del canone occupazioni temporanee	12
Art. 32 - Riduzioni	12
Art. 33 - Cause di non applicabilità del canone	13
Art. 34 - Tariffe	14
Art. 35 - Sanzioni	14

CAPO III - PRESCRIZIONI FINALI

Art. 36 - Norma di rinvio	15
Art. 37 - Vigenza del regolamento	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Casalbuttano conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal titolare della concessione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Responsabile del servizio come sotto indicato, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12.
Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 5, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, di contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
3. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico;
 - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:

- all'Ufficio Tecnico, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44, 4° comma del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;
 - all'Ufficio Tecnico, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44, comma 7 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta per passo carrabile
- c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
- e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio tecnico.
- f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico;
4. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario competente.
5. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Art. 5 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 6 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
- 2.1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - 2.2. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - 2.3. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - 2.4. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - 2.5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente Titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - 3.1. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
 - 3.2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - 3.3. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;
 - 3.4. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente già in essere è richiesta la presentazione di apposita istanza di mantenimento dell'occupazione.
9. La concessione o autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico non è soggetta a registrazione essendo atto unilaterale, non negoziale, di beni demaniali.

Art. 8 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - 1.1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - 1.2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 del presente regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando l'occupazione è conseguente a lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.) e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 33, punto 1.4, del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, secondo le modalità stabilite dall'Ente in sede di concessione o autorizzazione.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - 1.1. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - 1.2. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - 1.3. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - 1.4. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - 1.5. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 16 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile concedere più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III **TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 18 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 19 - Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16/12/1992 n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16/9/1996 n. 610).

Art. 20 - Mestieri girovagli ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tariffa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione pluriennale a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie, devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/3/1998 n. 114.
4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il

rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento di oneri dovuti per le occupazioni precedenti e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 - Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 27 - Occupazioni d'urgenza per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 28 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Casalbuttano, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1/1/1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. A tal fine sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune, individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.

Art. 29 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione a fasce orarie in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato al presente regolamento.
4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).
7. Per le occupazioni realizzate - con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene stabilito un canone determinato forfettariamente nella misura di € 77,46 per ogni utenza, come previsto dall'art. 18 della Legge 23.12.1999 n. 488. In ogni caso l'ammontare del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46.

Art. 30 - Versamento del canone occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente da ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune entro il 30 aprile di ogni anno - ovvero in tre rate quadrimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 30 aprile - 31 agosto e 31 dicembre) qualora il canone da pagare ecceda €. 516,46.
2. A fronte delle nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato, a cura del concessionario, contestualmente alla compilazione del prospetto di liquidazione del canone predisposto dal competente ufficio comunale, entro trenta giorni dal rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione del suolo pubblico.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, pena decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 31 - Versamento del canone occupazioni temporanee

1. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Art. 32 - Riduzioni

1. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% se in prima categoria, del 50% se in seconda categoria.
2. Un ulteriore 50% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
3. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuto per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente articolo 30, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
4. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..
6. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base: fino a 8 ore: 40% - da 8 a 12 ore: 20% - oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80%.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.
9. La tariffa applicabile per qualunque categoria di riferimento dell'occupazione, indipendentemente da ogni riduzione praticata, non può essere inferiore a € 0,077 e per giorno.

Art. 33 - Cause di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:
 - 1.1. commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;
 - 1.2. occupazione effettuata dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 (ONLUS);
 - 1.3. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - 1.4. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a sei ore;
 - 1.5. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - 1.6. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - 1.7. tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'articolo 12;
 - 1.8. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - 1.9. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - 1.10. occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;

- 1.11.occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili;
- 1.12.occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- 1.13.occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo quadrato o lineare;
- 1.14.occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 1.15.occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- 1.16.occupazioni per manifestazioni e/o iniziative promosse da partiti e/o organizzazioni politiche ed organizzazioni sindacali riconosciute, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq;**
- 1.17.occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 1.18.le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- 1.19.le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- 1.20.le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 1.21.occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- 1.22.occupazioni di aree cimiteriali;
- 1.23.occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- 1.24.occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, ecc.);
- 1.25.passi carrabili.
- 1.26 occupazioni per manifestazioni di gruppi o associazioni locali patrocinate dall'amministrazione
- 1.27 occupazioni per manifestazioni e/o iniziative promosse da associazioni legalmente riconosciute operanti nel settore del volontariato.**

Art. 34 - Tariffe

1. Le tariffe vengono applicate nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100%
 - seconda categoria 60%

Art. 35 - Sanzioni

1. In mancanza della necessaria autorizzazione o concessione, oppure in presenza di mancato versamento dell'importo stabilito per l'occupazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fissata nella misura del 100% del canone dovuto.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione è sanzionabile nella misura da €. 121,00 a €. 485,00 come previsto dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della Legge 24/11/1981 n. 689.
3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

CAPO III ***PRESCRIZIONI FINALI***

Art. 36 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione.

Art. 37 - Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO “A”

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della classificazione del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche si propone la seguente classificazione delle strade spazi ed altre aree pubbliche del territorio comunale:

- **Categoria I:**

CAPOLUOGO: Piazza Libertà, Via Jacini, Via Cavallotti, Via Roma, Piazza Garibaldi, Via Sonzogno, Via Matteotti, Piazza San Giorgio, Via Podestà (fino all’incrocio con Via Bellini), Via del Municipio.

- **Categoria II:**

Tutte le altre Vie e Piazze nel territorio comunale.